SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 novembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA.
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 novembre 1993, n. **472.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Svizzera, firmato a Lugano il 15 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 5.200.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO
DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA
L'ITALIA E LA SVIZZERA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale Svizzero, animati dal proposito di facilitare la produzione in comune di opere che, per le loro qualità artistiche e tecniche, contribuiscano allo sviluppo delle relazioni culturali — tenuto anche conto della comunanza linguistica — e commerciali fra i due Paesi e siano competitivi sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi, hanno convenuto quanto segue:

I. COPRODUZIONI

Art. 1.

Ai fini del presente accordo si intende per film di coproduzione un film di lunghezza superiore a 1.600 metri per i lungometraggi e non inferiore a 290 metri per i cortometraggi, se in formato 35 mm, o di proporzionale lunghezza e durata se di altri formati o supporti, realizzato da uno o più produttori italiani unitamente a uno o più produttori svizzeri conformemente alle norme di cui ai successivi articoli del presente accordo, in base ad un contratto stipulato tra i coproduttori e debitamente approvato, di regola prima dell'inizio delle riprese, dalle competenti autorità dei rispettivi Paesi: per l'Italia il Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo; per la Svizzera l'Ufficio federale della cultura - Sezione del cinema.

Art. 2.

I film realizzati in coproduzione tra l'Italia e la Svizzera verranno considerati come film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi purché realizzati in conformità alle disposizioni legislative vigenti negli stessi.

Essi beneficiano dei vantaggi previsti per i film nazionali dalle disposizioni di legge in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese coproduttore.

Tali vantaggi sono acquisiti solamente dall'impresa produttrice del Paese che li concede.

Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente accordo i coproduttori devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle proprie leggi nazionali per avere diritto alle provvidenze previste in favore della produzione cinematografica nazionale, nonché i requisiti stabiliti dalle norme di procedura annesse al presente accordo.

I film di coproduzione devono, altresì, essere realizzati da imprese che posseggono organizzazione tecnica e finanziaria ed esperienza professionale adeguate e riconosciute secondo le rispettive leggi nazionali.

Art. 3.

Le istanze inoltrate dalle società produttrici ai fini di essere ammesse ai benefici del presente accordo devono essere redatte in conformità alle disposizioni fissate nelle norme di procedura.

Gli elementi di realizzazione dell'opera dovranno essere trasmessi alle competenti amministrazioni di ciascun Paese.

Art. 4.

Nella produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi può variare dal 30% al 70%.

Una partecipazione inferiore al 30% sarà consentita nell'ambito delle rispettive legislazioni nazionali.

Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario.

L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5.

La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti autorità dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso, salvaguardando in ogni caso una effettiva partecipazione minoritaria artistica e tecnica.

Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista, per quanto attiene l'Italia, avente cittadinanza italiana; per quanto attiene la Svizzera, avente la nazionalità o il permesso di domicilio svizzeri.

Art. 5.

I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o svizzera o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio della lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali.

Tenuto conto delle esigenze del film può essere consentita, previo accordo tra le autorità dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese.

È consentito l'impiego di interprêti stranieri per esigenze genotipiche.

Art. 6.

Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo obiettive esigenze di ambientazione connesse con la sceneggiatura.

Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario.

Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, oppure un negativo e un internegativo o un master.

Ciascun produttore è proprietario, pro-quota, del negativo originale, il cui possesso sarà affidato, per contratto di coproduzione, ad uno dei coproduttori.

Il coproduttore minoritario può, in ogni caso, previa intesa con il coproduttore maggioritario, laddove non esista un internegativo o un master, disporre del negativo originale.

In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuerà nei laboratori in uno dei due Paesi.

La stampa delle copie destinate allo sfruttamento in ciascun Paese verrà effettuata secondo le legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi.

I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o tedesca o in versione italo-franco-tedesca.

La versione e la stampa di un controtipo in una lingua diversa da quelle dei due Paesi contraenti possono effettuarsi solo previo accordo delle Parti.

Art. 7.

Nei limiti del possibile e tenendo conto delle diverse dimensioni dei rispettivi mercati cinematografici nazionali, vi dovrà essere un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione che sarà periodicamente accertato dalle autorità dei due Paesi.

Art. 8.

La ripartizione dei proventi dei mercati derivanti da qualsiasi utilizzazione economica dell'opera, deve, di massima, essere proporzionata alla partecipazione finanziaria dei coproduttori al costo di produzione del film ed essere approvata dalle competenti autorità dei due Paesi.

Art. 9.

Il coproduttore minoritario deve trasferire il saldo della propria quota di partecipazione finanziaria al coproduttore maggioritario entro il termine di sessanta giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione da farsi nel Paese del coproduttore minoritario.

Art. 10.

Sarà esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due Parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da accordi di coproduzione.

Il coproduttore maggioritario può associarsi con il produttore di un terzo Paese, anche se questo terzo Paese e il Paese del coproduttore minoritario non sono legati tra loro da un accordo di coproduzione. In tal caso i diritti attribuiti al coproduttore minoritario dall'accordo di coproduzione non devono essere pregiudicati.

Art. 11.

I titoli di testa e di coda, così come il materiale promozionale più importante dei film di coproduzione, devono indicare sia le imprese produttrici che la dicitura «coproduzione italo-svizzera» o «coproduzione elveto-italiana».

I film sono presentati ai festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista.

I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Art. 12.

Tutte le facilitazioni sono accordate per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico impiegato nei film realizzati in coproduzione ai sensi del presente accordo, come pure per l'importazione e l'esportazione nei due Paesi del materiale necessario alla realizzazione ed allo sfruttamento dei suddetti film, nonché per i trasferimenti valutari relativi al pagamento dei materiali e delle prestazioni, secondo le norme vigenti in materia tra i due Paesi.

Le facilitazioni suddette sono accordate in ottemperanza alla normativa esistente tra i due Paesi e, in difetto, alla normativa interna di ciascun Paese.

II. INTERCAMBIO

Art. 13.

Nell'ambito della legislazione vigente, la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non saranno sottoposte a restrizione alcuna da ambo le Parti.

Ciascun contraente faciliterà e incoraggerà nel proprio territorio la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

I trasferimenti dei proventi derivanti dalla vendita e dallo sfruttamento dei film saranno effettuati in esecuzione delle norme del contratto di coproduzione, conformemente alla normativa vigente in ciascun Paese.

III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 14.

Le autorità competenti dei due Paesi si comunicheranno le informazioni di carattere artistico, tecnico e finanziario relative alla coproduzione, all'intercambio dei film e in generale quelle relative alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Art. 15.

Le Parti contraenti convengono di istituire una commissione mista, composta dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e da esperti designati dalle categorie professionali interessate, che sarà presieduta dai funzionari responsabili del settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti e funzionari designati dalle rispettive autorità competenti, che avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente accordo.

La commissione mista ha il compito di cercare di risolvere in uno spirito di mutua collaborazione le difficoltà che potranno presentarsi e proporrà alle autorità competenti dei due Paesi le modifiche che ritenga conveniente apportare all'accordo.

La commissione mista ha inoltre il compito di proporre modifiche alle norme di procedura per l'esecuzione dell'accordo. Tali modifiche entreranno in vigore tra le Parti contraenti mediante scambio di note fra le competenti autorità dei due Paesi.

La commissione mista si riunirà periodicamente, alternativamente in Italia o in Svizzera.

Art. 16.

Ciascuna Parte contraente notificherà all'altra il compimento della procedura richiesta dalle sue norme nazionali per dare effetto al presente accordo, che entrerà in vigore a partire dalla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche.

Art. 17.

Il presente accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sarà rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza.

FATTO a Lugano il giorno 15 maggio 1990 in duplice esemplare in lingua italiana.

p. Il Governo
della Repubblica italiana
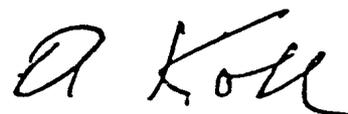
p. Il Consiglio federale svizzero

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 842)

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) l'11 dicembre 1992

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 gennaio 1993, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 28 luglio 1993

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1993

Camera dei deputati (atto n. 3024)

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 settembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, X e XI

Esaminato dalla III commissione il 6 ottobre 1993

Esaminato in aula il 2 novembre 1993 e approvato il 3 novembre 1993

93G0527

LEGGE 22 novembre 1993, n. **473.**

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 727 *(Maltrattamento di animali).* — Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 432):

Presentato dall'on. TRANTINO il 28 aprile 1992.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 giugno 1992, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 12 gennaio 1993; 4 febbraio 1993; 31 marzo 1993.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 1993.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 13 luglio 1993, in un testo unificato con gli atti numeri 1522 (APUZZO), 1739 (APUZZO) e 2096 (PECORARO SCANIO e APUZZO).

Senato della Repubblica (atto n. 1417):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 22 luglio 1993, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 3, 4 agosto 1993; 5, 6 ottobre 1993 e approvato, con modificazioni, il 7 ottobre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 432-1522-1739-2096/*B*):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, il 20 ottobre 1993, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 27 ottobre 1993 e approvato l'11 novembre 1993.

93G0552

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1993, n. **474.**

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interessi relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le

disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a cento milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal primo gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti è effettuata sulla base delle richieste presentate entro il 20 settembre 1993 direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato.».

Art. 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. L'estinzione di tali crediti d'imposta è effettuata sulla base delle richieste, alle quali va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede, con riguardo ai soggetti nei confronti dei quali non risulti notificato alcun avviso di accertamento, all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 10.».

Art. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario. In materia di crediti e debiti d'imposta il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 4.

1. Il presente decreto ha effetto dal 25 novembre 1993 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GALLO, *Ministro delle finanze*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0554

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Petina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Petina (Salerno), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui ralazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Petina (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaella De Asmundis è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Petina (Salerno) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a casua delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 24 settembre 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16, 22 e 24 settembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 13.4.5929/Gab. del 25 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Petina (Salerno) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaella De Asmundis.

Roma, 21 ottobre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A6598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cerea.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cerea (Verona), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui ralazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cerea (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerardino Mattia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cerea (Verona) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da quindici consiglieri.

Il prefetto di Verona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendo, nel contempo, con provvedimento n 1201 13 12/Gab. del 30 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cerea (Verona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Gerardino Mattia.

Roma, 21 ottobre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A6599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Luco dei Marsi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Luco dei Marsi (L'Aquila), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Luco dei Marsi (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Graziella Patrizi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Luco dei Marsi (L'Aquila) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, il 27 settembre 1993, da dieci consiglieri.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4112/Gab del 28 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luco dei Marsi (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Graziella Patrizi

Roma, 21 ottobre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A6600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di L'Aquila, a causa delle dimissioni presentate da ventinove consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di L'Aquila è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Grimaldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di L'Aquila — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da ventinove consiglieri.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4532/Gab. del 21 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, essendo stata superata la soglia di depauperamento per la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di L'Aquila ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Grimaldi.

Roma, 6 novembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A6601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Sperate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Sperate (Cagliari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Sperate (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Paola Pani è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Sperate (Cagliari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 4 agosto 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 15 e 23 settembre e del 2 ottobre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3367/1° Sett. del 4 ottobre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere assenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Sperate (Cagliari) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Paola Pani.

Roma, 6 novembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A6602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Alberobello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Alberobello (Bari), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alberobello (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Biagio De Girolamo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Alberobello (Bari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 luglio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 3 e 9 agosto, del 9 e 17 settembre 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto intanto, con provvedimento n. 5375/13.2/Gab del 18 settembre 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alberobello (Bari) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Biagio De Girolamo.

Roma, 6 novembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A6603

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 agosto 1993, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Salerno e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Antonio Lattarulo;

Considerato che, a seguito delle dimissioni presentate dal predetto funzionario in data 13 novembre 1993, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Mario Laurino è nominato commissario straordinario al comune di Salerno, in sostituzione del dott. Antonio Lattarulo con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A6604

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 novembre 1993.

Variazioni all'elenco delle specie cacciabili di alcuni volatili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 18 della predetta legge, che consente di disporre, in conformità alle vigenti direttive comunitarie, variazioni all'elenco

delle specie cacciabili, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, recante il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Considerato che si rende necessario ridurre la pressione venatoria nei confronti delle specie Peppola (*Fringilla montifringilla*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*), attualmente cacciabili ai sensi del citato art. 18, comma 1;

Considerato che tale riduzione coincide con le disposizioni della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale non contempla dette specie nell'allegato II;

Sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica;

Su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, è modificato come segue.

Art. 2.

Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie Peppola (*Fringilla montifringilla*) e Fringuello (*Fringilla coelebs*).

Art. 3.

Le regioni provvedono ai rispettivi atti legislativi e amministrativi di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Roma, 22 novembre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

93A6682

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 1993.

Modificazione al programma attuativo degli interventi di adeguamento sismico degli edifici pubblici in alcuni comuni della regione Basilicata a seguito degli eventi tellurici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991. (Ordinanza n. 2340/FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 28 ottobre 1993, n. 429;

Visto il comma 2-*bis* dell'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, assegna al Fondo della protezione civile la somma di lire 50 miliardi, ripartita in 10 miliardi per l'anno 1991 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per l'avvio di un programma di adeguamento sismico degli edifici pubblici con priorità per l'edilizia scolastica;

Vista l'ordinanza n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, che assegna alle amministrazioni interessate la somma complessiva di L. 48.014.000.000 per l'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico citati in titolo;

Vista la nota del 27 luglio 1993, n. 17023, con la quale il comune di Potenza ha richiesto l'apporto di alcune variazioni al piano finanziario di cui all'art. 1 della citata ordinanza n. 2172/FPC, limitatamente alle opere di propria competenza;

Vista la nota del 27 settembre 1993, n. 2003, con la quale il prefetto di Potenza ha espresso il proprio favorevole avviso circa le variazioni suddette;

Vista la nota del 13 settembre 1993, n. 6126, con la quale il comune di Filiano (Potenza) ha richiesto, anch'esso, di modificare il suddetto piano finanziario, relativamente all'intervento di propria competenza;

Viste le note del 21 settembre 1993, n. 7580 e del 1° ottobre 1993, n. 12928, con cui la regione Basilicata ha espresso parere favorevole alle modificazioni richieste;

Ritenuto di dover procedere alle modifiche del più volte citato piano finanziario, così come richiesto dai comuni sopra indicati;

Ravvisata l'opportunità di delegare la regione Basilicata alla emanazione di eventuali successivi provvedimenti di modifica del piano qualora se ne verifichi l'ulteriore necessità;

Dispone:

Art. 1.

Il piano finanziario per gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici nei comuni della Basilicata, già disposto con l'art. 1 della ordinanza n. 2172/FPC del 16 ottobre 1991, è così rettificato:

Comune di Potenza:

Scuola media inferiore G. Leopardi, via Riviello	L.	4.150.000.000
Scuola elementare D. Viola, viale Marconi	»	2.200.000.000
Scuola elementare, via Lazio	»	2.952.200.000
Scuola materna L. La Vista, via Nitti	»	589.300.000
Scuola elementare, Avigliano Scalo	»	1.026.961.047
Scuola elementare S. Giovanni Bosco, via Verdi	»	893.500.000
Scuola media superiore liceo ginnasio istituto magistrale, via Vaccaro	»	5.468.343.573
Scuola elementare, località Cerreta	»	522.510.095
Scuola media superiore I.P.I.A.S., via Sicilia	»	2.112.185.285
Totale	L.	19.915.000.000

Amministrazione provinciale di Potenza:

Scuola media superiore Gasperini in via Manzoni di Melfi	L.	2.700.000.000
Scuola media superiore I.T.G., via Sicilia di Potenza	»	3.900.000.000
Totale	L.	6.600.000.000

Comune di Tito

Scuola materna, largo Convento	L.	525.000.000

Comune di Oppido Lucano:

Scuola elementare Padre Francesco Grim, piazza Salvo d'Acquisto	L.	2.100.000.000

Comune di Ruoti

Scuola elementare capoluogo, via Grande Fontana B.	L.	827.000.000

Comune di Avigliano:

Scuola media inferiore G. Carducci, via E. Fermi	L.	3.300.000.000

Comune di Baragiano

Scuola materna Scalo, via Appia	L.	413.000.000

Comune di Cancellara

Scuola materna, V. Emanuele n. 140	L.	827.000.000

Comune di Pietragalla

Scuola elementare 2 Giugno e Sn. Mario, via S. Demetrio	L.	2.575.000.000

Comune di Trivigno

Scuola elementare F. Padula, via Roma	L.	844.000.000

Comune di Pignola:

Scuola elementare Giovanni XXIII, via Garibaldi	L.	1.133.000.000

Comune di Vaglio di Basilicata:

Scuola elementare Maria Tamburrino, via Carmine	L.	988.000.000

Comune di Picerno:

Scuola elementare Oscar Pagano, via Oscar Pagano	L.	665.000.000

Comune di Brindisi di Montagna

Scuola elementare A. Pisani, largo Marconi	L.	1.205.000.000

Comune di Melfi:

Scuola elementare Foggiano, via Foggiano	L.	126.000.000

Comune di Filiano.

Scuola media	L.	1.071.000.000

Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata

Palazzo degli uffici finanziari di Potenza	L.	4.900.000.000

Art. 2.

Qualora se ne verifichi la ulteriore necessità, la regione Basilicata è delegata alla emanazione dei conseguenti provvedimenti di variazioni compensative del piano finanziario di cui al precedente art. 1, nell'ambito delle somme assegnate a ciascun comune, sentito il Dipartimento della protezione civile.

Roma, 18 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A6605

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novembre 1993.

Ulteriori disposizioni concernenti la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992 e modifiche al secondo comma dell'articolo stesso. (Ordinanza n. 2341 FPC).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 4 dell'ordinanza n. 2202/FPC del 30 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1992;

Vista l'ordinanza n. 2275/FPC datata 1° giugno 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992, con la quale è stata affidata in concessione alla società Castalia la realizzazione degli interventi diretti a fronteggiare le emergenze connesse allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive rinvenute nel territorio di Serravalle Scrivia, Settimo Vittone, Carbonara Scrivia e Tortona, Alessandria, Sezzadio, Coniolo e Letojanni, nonché alla bonifica dei relativi siti;

Considerato che, in attuazione di detto provvedimento, la concessionaria ha già adempiuto alle prescrizioni dell'art. 2 con la presentazione dei progetti-offerta ed a quelle contenute nell'art. 3 con l'effettuazione dei lavori preliminari;

Considerato che sui progetti-offerta di cui sopra la Commissione centrale di vigilanza istituita con l'art. 7 della citata ordinanza, ha, previe le valutazioni del C.T.O. istituito presso la regione Piemonte con l'art. 4 dello stesso provvedimento, espresso i prescritti, relativi pareri di congruità, riservandosi tale adempimento, per quanto concerne il progetto relativo al sito di Letojanni, non appena saranno state completate, sullo stesso, le valutazioni del C.T.O., istituito presso la regione Sicilia;

Considerato che, conseguentemente ed in attuazione del 1° comma dell'art. 2 della citata ordinanza n. 2275/FPC, sono state predisposte dal Dipartimento della protezione civile le convenzioni per gli interventi di Serravalle Scrivia, Settimo Vittone, Carbonara Scrivia e Tortona, Alessandria, Sezzadio e Coniolo, rinviando la formalizzazione di tale atto contrattuale, per quanto concerne l'intervento di Letojanni, all'acquisizione del parere di congruità che dovrà essere espresso;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento della protezione civile e trasmessa con nota n. 2031/023/480 Emer del 22 maggio 1993 con la quale è stato richiesto, sulla disciplina degli schemi convenzionali di cui sopra, il parere del Consiglio di Stato;

Visto il parere n. 655/1993 in data 9 giugno 1993 con il quale la I sezione del Consiglio di Stato, pur ritenendo definita nel migliore dei modi detta disciplina, ha osservato che la decisione di addivenire all'affidamento in concessione dei lavori in argomento, effettuato con l'ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992, già citata, appariva in contrasto con l'art. 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, in quanto mancante del requisito dell'imperiosa urgenza;

Visto il verbale in data 10 settembre 1993 redatto dal prof. Carlo Merli, su espresso incarico del Dipartimento della protezione civile, dal quale emerge, a seguito dei sopralluoghi dallo stesso effettuati, che esiste per tutti i siti del Piemonte una situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, caratterizzata dalla immediatezza e gravità, sia in relazione alla pericolosità intrinseca dei rifiuti tossici e nocivi, sia all'entità delle quantità stoccate, che rende indilazionabili gli interventi di bonifica di cui alla più volte richiamata ordinanza n. 2275/FPC;

Visto il telegramma in data 24 settembre 1993 con il quale il prefetto di Alessandria ha sollecitato immediati interventi presso il sito di Serravalle Scrivia per una ormai improcrastinabile situazione di emergenza, conseguente ad inquinamenti negli acquedotti;

Visto il telegramma n. 3860/023/296 Emer del 25 settembre 1993 con il quale il Dipartimento della protezione civile ha autorizzato la società Castalia alla immediata effettuazione degli interventi stessi onde riportare quel sito ad una accettabile soglia di sicurezza;

Ritenuto, sulla base di tali elementi, che sussistevano al momento dell'adozione dell'ordinanza n. 2275/FPC più volte citata le condizioni prescritte per il ricorso alla trattativa privata e che tali condizioni sussistono tuttora stante il progressivo aggravarsi delle acclarate situazioni di emergenza;

Vista la relazione di conseguenza inoltrata, in data 29 settembre 1993, al Consiglio di Stato con invito a riesaminare la problematica a rendere un nuovo e definitivo parere in merito;

Visto il parere n. 1397/93 reso nelle adunanze del 25 ottobre e 4 novembre 1993 in base al quale la commissione speciale, istituita dal presidente del Consiglio di Stato con decreto in data 11 ottobre 1993, ritiene non opponibili valide ragioni che possano contrastare il giudizio espresso nell'ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992, laddove si afferma che sussistono le condizioni che legittimano la trattativa privata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, data la imperiosa urgenza di provvedere;

Visto che con detto parere tale commissione ritiene, comunque, che di tutta la problematica scaturente dalla citata ordinanza n. 2275/FPC debba essere investito il Consiglio dei Ministri per gli adempimenti, anche a sanatoria, richiesti dalla legge n. 225/92 e che in tale sede

verranno valutati l'affidamento delle opere a trattativa privata alla Castalia S.p.a. e la congruità della relativa spesa;

Vista la relazione a tal uopo inoltrata in data 18 novembre 1993 dal Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile e dal Ministro dell'ambiente;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 1993, con la quale viene dichiarato, anche a sanatoria, lo stato d'emergenza nel territorio dei comuni indicati nell'art. 1 dell'ordinanza n. 2275/FPC già citata;

Visto che con tale deliberazione il Consiglio dei Ministri ha, altresì, ratificato l'affidamento in concessione dei lavori a trattativa privata alla società Castalia di cui all'art. 1 della menzionata ordinanza n. 2275/FPC, l'esecuzione delle attività preliminari da questa svolte in attuazione dell'art. 3 dello stesso provvedimento, nonché convalidato i pareri di congruità espressi dalla Commissione centrale di vigilanza di cui all'art. 7 della più volte citata ordinanza sulle proposte progettuali presentate dalla Società stessa;

Ritenuto pertanto che debba essere data immediata esecuzione agli interventi in questione mediante la stipula delle convenzioni per le quali il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nell'adunanza del 9 giugno 1993;

Ritenuto che per l'esecuzione degli interventi stessi deve essere concessa una maggiore durata, rispetto a quella indicata all'art. 1, comma secondo, della menzionata ordinanza n. 2275/FPC, per gli interventi relativi ai siti di Alessandria e Sezzadio e che tale maggiore durata, motivata da ragioni prettamente tecniche, è stata ritenuta fondata e quindi giustificata dagli organi di consulenza istituiti dagli articoli 4 e 7 della citata ordinanza n. 2275, così come risulta dai verbali del C.T.O. del Piemonte in data 15 settembre 1992, n. 10 del 9 ottobre 1992 e n. 38 del 2 aprile 1993, e della Commissione centrale di vigilanza n. 27 del 4 febbraio 1993 e n. 41 del 26 aprile 1993;

Considerato, altresì, che per la realizzazione dell'intervento di bonifica nel sito di Serravalle Scrivia occorre autorizzare lo smaltimento, presso la discarica delle melme acide esistente in detto territorio, dei rifiuti speciali o resi tali tramite inertizzazione, provenienti della discarica di S E dello stabilimento Ecolibarna;

Considerato che l'osservanza di termini per l'esecuzione di tutti gli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2275 richiede procedure in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 18414/ARS/M/DI del 18 novembre 1993;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria disposizione in materia;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2275/FPC citata in premessa con la Castalia S.p.a. - Società italiana per l'ambiente, per l'immediato avvio degli interventi di bonifica di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento.

Art. 2.

1. Per rendere attuativi tutti gli interventi disposti con l'ordinanza n. 2275/FPC di cui alle premesse, per le attività di smaltimento e bonifica nei soli siti di Sezzadio e Alessandria (Baratta) il termine di otto mesi di cui al secondo comma dell'art. 1 della suddetta ordinanza è modificato rispettivamente in dodici e ventiquattro mesi.

2. Ogni onere derivante da ulteriori ritardi rispetto ai nuovi termini fissati farà carico alla Società concessionaria.

Art. 3.

1. Al fine di consentire lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti nella discarica di S E dello stabilimento Ecolibarna di Serravalle Scrivia è autorizzata l'utilizzazione, in deroga all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, della discarica delle melme acide sita in detto territorio, anche per lo smaltimento dei rifiuti speciali o resi tali mediante inertizzazione, previa realizzazione, nella stessa, di una adeguata barriera tra le melme acide ed i suddetti rifiuti speciali.

Art. 4.

1. Per le attività di smaltimento e bonifica di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992 la Concessionaria è autorizzata ad operare in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché a quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, 21 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, onde consentire l'osservanza dei termini prescritti per l'ultimazione delle attività stesse.

Art. 5.

1. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza n. 2275/FPC del 1° giugno 1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

93A6606

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° settembre 1993, n. 475.

Regolamento concernente i procedimenti amministrativi di competenza del Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 17 maggio 1993;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 5/8771 del 12 luglio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Servizio centrale degli affari generali e del personale, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella allegata, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento da parte dell'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi

dell'art. 3, comma 3. le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento degli interessati nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Fatta salva la potestà regolamentare dell'Amministrazione e tenuto conto di quanto previsto nel comma 2 per il compimento delle varie fasi del procedimento, il responsabile del procedimento è tenuto a concludere la fase endoprocedimentale di competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica nel termine di venti giorni, salva diversa articolazione temporale disposta a seguito delle verifiche interministeriali di cui allo stesso comma 2 e salva eventuale proroga autorizzata, nel rispetto dei termini di legge e delle competenze delle altre amministrazioni interessate, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con decreto motivato, su proposta del dirigente responsabile del procedimento.

5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro del bilancio e della programmazione economica individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando l'Amministrazione del bilancio e della programmazione economica, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di parere e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzativa

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'ufficio competente, indicato nella tabella allegata al presente regolamento.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del bilancio e della programmazione economica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 13.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, indicati nella tabella allegata, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Ai procedimenti amministrativi iniziati con la comunicazione di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicano i termini di durata stabiliti nella tabella allegata, detratto il periodo di tempo già trascorso tra la comunicazione stessa e la data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 1993

Il Ministro: SPAVENTA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 171

TABELLA

SERVIZIO CENTRALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)
Attività di vigilanza sugli enti controllati ISPE - ISCO: (legge 20 marzo 1975, n. 70)	Ufficio I	
a) approvazione delibere in materia di bilancio		90
b) approvazione delibere in materia di personale		60
c) approvazione delibere varie		20
Inquadramenti.	Ufficio II	180
Mobilità (ex D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325):		
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Ufficio II	130
2) adempimenti commissione esaminatrice	Ufficio II	300
3) approvazione graduatorie, nomina vincitori (subordinatamente all'assenso dell'amministrazione di provenienza)	Ufficio II	140
Riammissione in servizio	Ufficio II	140
Collocamento in posizione di comando	Ufficio II	90
Collocamento in posizione di fuori ruolo	Ufficio II	120
Sovvenzioni al personale in servizio e in quiescenza	Ufficio II	90
Rilascio dichiarazioni e certificati	Ufficio II/III	15
Autorizzazioni al rapporto di lavoro part-time	Ufficio II	90
Rettifica delle generalità	Ufficio II	30
Concessione cumulo permessi sindacali (dalla data di ricevimento del nulla osta dal Dipartimento della funzione pubblica	Ufficio II	30
Autorizzazioni ad assumere incarichi	Ufficio II	30
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica (art. 29 D.P.R. n. 266/1987)	Ufficio II	140
Autorizzazione a risiedere fuori sede (dalla data di ricevimento del nulla osta del direttore generale competente)	Ufficio II	15
Autorizzazione permessi straordinari per frequenza corsi di studio	Ufficio II	60
Concessione congedo straordinario per:	Ufficio II	90
1) gravi motivi		
2) matrimonio		
3) esami		
4) cure di invalidità		
5) cure termali		
6) richiamo alle armi		
7) legge 1204/1971		
8) dottorato di ricerca (legge 13 agosto 1984, n. 476)		
Collocamento in aspettativa per:	Ufficio II	90
1) servizio militare		
2) richiamo alle armi		
3) infermità		
4) cure termali		
5) motivi di famiglia		
6) mandato sindacale		
7) mandato parlamentare		
8) mandato enti territoriali autarchici		
9) ricongiungimento coniuge estero (D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18)		
Pareri all'avvocatura su ricorsi che rivestono carattere di generalità presentati da personale statale	Ufficio org.ne	90
Concorsi pubblici		
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Ufficio II	120
2) adempimenti commissione esaminatrice	Ufficio II	140
3) approvazione graduatoria	Ufficio II	60
4) nomina vincitori	Ufficio II	90

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)
Prove selettive ex legge n. 56/1987:		
1) esame domande, predisposizione graduatoria e nomina commissione esaminatrice	Ufficio II	180
2) adempimenti commissione esaminatrice	Ufficio II	300
3) approvazione graduatoria idonei	Ufficio II	90
4) nomina vincitori	Ufficio II	90
Assunzione diretta (ex legge 2 aprile 1968, n. 482):		
1) nomina	Ufficio II	150
2) risposta negativa	Ufficio II	30
Concorsi a dirigente:		
1) esame domande e nomina commissione esaminatrice	Ufficio II	130
2) adempimenti commissione esaminatrice	Ufficio II	140
3) approvazione graduatoria	Ufficio II	90
4) nomina vincitori	Ufficio II	90
Rapporti con la cassa sovvenzioni:		
istruttoria istanze e trasmissione alla Cassa sovvenzioni	Ufficio II/III	45
Cessazione rapporto pubblico impiego per:		
1) limiti età	Ufficio II	130
2) dimissioni	Ufficio II	120
3) limiti di servizio	Ufficio II	120
4) decesso	Ufficio II	30
5) dispensa per motivi di salute:		
a) fino alla richiesta di accertamenti sanitari	Ufficio II	30
b) dal ricevimento dell'esito degli accertamenti sanitari	Ufficio II	130
6) dispensa per insufficiente rendimento	Ufficio II	140
7) decadenza	Ufficio II	140
8) passaggio ad altra amministrazione	Ufficio II	90
Trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503)	Ufficio II	90
Collocamento a riposo dipendenti trattenuti in servizio	Ufficio II	120
Trasferimento di ruolo (art. 199 - D.P.R. n. 3/1957)	Ufficio II	150
Ricongiunzione di servizi privati utili a pensione (ex legge n. 29/1979)	Ufficio II	180
Computo ai fini della pensione di servizi pubblici	Ufficio II	150
Riscatto ai fini della pensione del periodo di studi universitari	Ufficio II	180
Riscatto di periodi utili ai fini della buonuscita	Ufficio II	105
Liquidazione del trattamento di quiesenza ordinario:		
1) pensione provvisoria	Ufficio II	120
2) pensione definitiva	Ufficio II	120
Liquidazione del trattamento di pensione privilegiata	Ufficio II	60
Adempimenti finalizzati alla liquidazione della indennità di buonuscita	Ufficio II	60
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione della posizione assicurativa INPS	Ufficio II	105
Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di aggravamento:		
1) esame istanza e adempimenti conseguenti, fino alla richiesta di parere alla C.M.O.	Ufficio II	120
2) dal ricevimento del parere della C.M.O. al provvedimento di conclusione del procedimento	Ufficio II	120
Riconoscimento menomazione indennizzabile con equo indennizzo o pensione privilegiata:		
1) esame istanza e predisposizione adempimenti relativi, fino alla richiesta di parere al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie	Ufficio II	60
2) dal ricevimento del parere della C.P.P.O. alla emanazione del provvedimento conclusivo	Ufficio II	60
Trattamento economico fondamentale relativo a rinnovi contrattuali e provvedimenti a carattere generale e/o di natura particolare e complessa:		
1) determinazione del trattamento economico fondamentale del personale	Ufficio II	180
2) conguagli stipendiali e relativa liquidazione	Ufficio III	180
Trattamento economico accessorio:		
1) liquidazione compenso lavoro straordinario	Ufficio III	30
2) liquidazione conguagli	Ufficio III	60
3) liquidazione indennità centralinisti non vedenti	Ufficio III	90
4) liquidazione trattamento di missione all'interno e all'estero	Ufficio III	30
5) liquidazione compenso incentivante	Ufficio III	30
6) liquidazione compenso speciale di cui alla legge 29 dicembre 1989, n. 412	Ufficio III	30
7) liquidazione indennità missioni personale estero e gettoni di presenza	Ufficio III	30

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine (giorni)
8) liquidazione parcelle per accertamenti sanitari	Ufficio III	30
9) liquidazione spese per cure	Ufficio III	30
10) liquidazione compensi speciali incarichi	Ufficio III	30
11) liquidazione compensi relativi elezioni rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione	Ufficio III	30
12) liquidazione equo indennizzo	Ufficio III	30
13) liquidazione fatture per acquisto libri, riviste, giornali	Ufficio III	30
14) liquidazione emolumenti ai docenti per corsi indetti dall'amministrazione	Ufficio III	90
15) liquidazione spese postali e telegrafiche	Ufficio III	30
16) liquidazione canoni, fitti e spese condominiali per immobili occupati dal Ministero	Ufficio III	120
Versamento contributi previdenziali e/o assistenziali a favore di vari enti	Ufficio III	180
Rimborsi oneri per il personale comandato da vari enti	Ufficio III	180
Versamenti contributi all'ISPE - ISCO - CIRIEC	Ufficio III	30
Liquidazione spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni	Ufficio III	60
Ordinanze, impegno e liquidazione fatture per stampa di pubblicazioni	Ufficio III	120
Liquidazione corrispettivi a società per ricerche e studi	Ufficio III	60
Liquidazione spese di rappresentanza	Ufficio III	30
Liquidazione gettoni e compensi ai componenti di consigli, comitati, commissioni	Ufficio III	120
Predisposizione materiale relativo al bilancio di previsione del Ministero	Ufficio III	60
Istruzione atti e liquidazioni relativi alle spese pubblicitarie	Ufficio III	180
Spese per liti, arbitraggi, risercimenti ed accessori	Ufficio III	60
Esame conti consuntivi	Ufficio III	60
Pagamenti spese per riparazioni, manutenzione, assicurazioni R.C., tassa di proprietà e contravvenzioni per le autovetture del Ministero	Ufficio III	60
Forniture di beni e servizi: esame delle richieste richiesta autorizzazione al PGS richiesta capitolato all'UTM invito a produrre offerta esame delle offerte invio all'UTM per la congruità aggiudicazione comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione stipula del contratto approvazione del contratto registrazione fiscale controlli e vigilanza in corso di esecuzione richiami e diffide in corso di esecuzione termini e luogo di consegna eventuali proroghe collaudo delle prestazioni oggetto del contratto dichiarazione di presa consegna del bene oggetto del contratto verifica della documentazione necessaria per la liquidazione delle fatture emissione D.D. di autorizzazione e del mandato di pagamento invio organi di controllo	Uficio III	360
Spese minute e riparazioni: esame delle richieste richiesta autorizzazione al PGS invito a produrre offerta esame delle offerte ordinativo controlli e vigilanza in corso di esecuzione richiami e diffide in corso di esecuzione collaudo delle prestazioni dichiarazione di presa in carico verifica della documentazione necessaria per la liquidazione delle fatture emissione D.D. di autorizzazione e del mandato di pagamento invio organi di controllo	Uficio III	120
Riscossione competenze fisse ed accessorie del personale c o Tesoreria centrale e relativo pagamento	Ufficio consegn. cassiere	30
Riscossione ordini di accreditamento e relativi pagamenti mediante accreditamento o direttamente al creditore	Ufficio consegn. cassiere	30

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». Con gli articoli 2 e 4 della citata legge n. 241/1990 si prevede che, ove non sia direttamente disposto per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare, per ciascun tipo di procedimento, rispettivamente il termine entro il quale lo stesso deve concludersi e l'unità amministrativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione del provvedimento finale. Se ne trascrive il testo:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazione sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

— Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità siano attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

Nota all'art. 4:

Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990: «Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama».

— Per l'art. 8 della medesima legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo dell'art. 10, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 241/1990:

«I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbono essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni ed istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Nota all'art. 13:

Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

93G0548

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 novembre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vittorio Nicola Potì è stato eletto consigliere della provincia di Lecce nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che nei suoi confronti pende procedimento penale per i reati di concussione e di concussione in concorso di cui agli articoli 317 del codice penale e 317 e 110 del codice penale, in ordine al quale è stato emesso, in data 6 settembre 1993, ordine di custodia cautelare in carcere, successivamente revocato;

Considerato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Vittorio Nicola Potì nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Vittorio Nicola Potì dalla carica di consigliere della provincia di Lecce;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vittorio Nicola Poti è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Lecce.

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vittorio Nicola Poti è stato eletto consigliere della provincia di Lecce nelle consultazioni del 6 maggio 1990.

Nei confronti del predetto amministratore pende procedimento penale per i reati di concussione e di concussione in concorso, così come previsti dagli articoli 317 del codice penale e 317 e 110 del codice penale. In particolare il sig. Vittorio Nicola Poti, abusando della qualità, ricoperta nella precedente legislatura, di vice presidente ed assessore anziano della giunta provinciale, ha indotto un imprenditore a corrispondergli l'importo di lire cinquemilioni al fine di far celermente approvare dal consiglio provinciale una transazione tra la ditta del predetto imprenditore e la provincia di Lecce. Inoltre abusando, in concorso, della qualità di assessore anziano con delega al bilancio e finanza della provincia di Lecce, ha indotto il medesimo imprenditore a corrispondergli l'ulteriore importo, di contanti, di lire cinquemilioni, al fine di favorire la di lui ditta nell'affidamento a trattativa privata, da parte della giunta provinciale di Lecce, dei lavori di completamento delle opere che l'impresa stessa aveva precedentemente realizzato per la costruzione di un sottopasso. In relazione a tali fatti, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce ha emesso, in data 6 settembre 1993, ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente revocata.

Il comportamento del suddetto amministratore, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica, nonché la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio connesse alla carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Vittorio Nicola Poti, nella carica di consigliere della provincia di Lecce, inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza ed ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Lecce, e, nelle more, con provvedimento n. 2347/12B-Gab. del 10 settembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vittorio Nicola Poti dalla carica di consigliere della provincia di Lecce, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Lecce.

Roma, 26 ottobre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A6607

DECRETO 3 novembre 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore della comunità montana del Matese.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Emilio Pitocco ricopre la carica di consigliere ed assessore della comunità montana del Matese (Caserta);

Visto che il predetto amministratore è stato sottoposto, in data 20 settembre 1993, alla misura della custodia cautelare in carcere, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione;

Considerato che l'espletamento delle suddette cariche da parte del sig. Emilio Pitocco è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa della comunità montana del Matese, ingenerando allarme nella popolazione, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Emilio Pitocco dalle cariche di consigliere ed assessore;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Emilio Pitocco è rimosso dalle cariche di consigliere ed assessore della comunità montana del Matese (Caserta).

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Emilio Pitocco, eletto consigliere del comune di Letino (Caserta), a seguito delle consultazioni amministrative del 29 maggio 1988, è stato nominato rappresentante del predetto comune nel consiglio della comunità montana del Matese nonché assessore della stessa comunità montana.

Il medesimo, anche se non rieletto consigliere comunale nelle elezioni del 6 giugno 1993, ha mantenuto le suddette cariche nella comunità montana del Matese, la quale non ha ancora proceduto al rinnovo dei propri organi.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in data 20 settembre 1993, sussistendo a suo carico gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione, per aver preteso una tangente di ottanta milioni al fine di non ostacolare la procedura di liquidazione dell'importo dovuto alla ditta «Isar S.a.s.» di Cervaro (Frosinone), aggiudicatrice dell'appalto per il contratto di fornitura dell'arredamento degli uffici della citata comunità montana.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche ricoperte.

L'espletamento delle suddette cariche, inoltre, rischia di compromettere l'integrità istituzionale dell'ente, che si basa necessariamente sul rispetto della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa posta nell'interesse della collettività, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota del 22 settembre 1993 n. 5019/13.1/Gab., ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore della comunità montana del Matese e, nelle more, con provvedimento pari numero e data, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Emilio Pitocco dalle cariche sopracitate, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalle cariche di consigliere ed assessore della comunità montana del Matese (Caserta).

Roma, 26 ottobre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A6608

DECRETO 3 novembre 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Saluzzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Enrico Cornaglia è stato eletto consigliere nel comune di Saluzzo (Cuneo) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto le cariche di assessore dal 13 febbraio 1992 al 13 febbraio 1993, nonché di sindaco dal 25 febbraio 1993 al 13 ottobre 1993;

Visto che nei suoi confronti pende procedimento penale per il reato di concussione, in ordine al quale è stato emesso, in data 28 settembre 1993, ordine di custodia cautelare in carcere, successivamente revocato;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Enrico Cornaglia nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Enrico Cornaglia dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Enrico Cornaglia è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Saluzzo (Cuneo).

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Enrico Cornaglia, che è stato eletto consigliere del comune di Saluzzo (Cuneo) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, ha rivestito la carica di assessore dal 13 febbraio 1992 al 13 febbraio 1993 e, successivamente, è stato nominato sindaco in data 25 febbraio 1993.

Il predetto amministratore, in data 28 settembre 1993, è stato tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, trasformato successivamente in arresti domiciliari, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di concussione.

In particolare il sig. Enrico Cornaglia, abusando delle qualità di assessore del comune di Saluzzo, ha indotto alcuni imprenditori al versamento di tangenti allo scopo di evitare difficoltà nell'esecuzione del contratto relativo all'appalto per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Successivamente, in data 6 ottobre 1993, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino ha revocato la misura coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del nominato amministratore.

Inoltre il sig. Enrico Cornaglia, in data 13 ottobre 1993, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco del citato comune.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Enrico Cornaglia nel civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Saluzzo con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Cuneo, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore e, nelle more, con provvedimento n. 2971/13.3-Gab., del 1° ottobre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Enrico Cornaglia dalla carica di consigliere del comune di Saluzzo, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Saluzzo (Cuneo).

Roma, 26 ottobre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A6609

DECRETO 3 novembre 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Melendugno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vittorio Nicola Potì è stato eletto consigliere nel comune di Melendugno (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che nei suoi confronti pende procedimento penale per i reati di concussione e di concussione in concorso di cui agli articoli 317 del codice penale e 317 e 110 del codice penale, in ordine al quale è stato emesso, in data 6 settembre 1993, ordine di custodia cautelare in carcere, successivamente revocato;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Vittorio Nicola Potì nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Vittorio Nicola Poti dalla carica di consigliere del comune di Melendugno (Lecce);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vittorio Nicola Potì è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Melendugno (Lecce).

Roma, 3 novembre 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vittorio Nicola Potì è stato eletto consigliere nel comune di Melendugno (Lecce) nelle consultazioni del 6 maggio 1990.

Nei confronti del predetto amministratore pende procedimento penale per i reati di concussione e di concussione in concorso, così come previsti dagli articoli 317 del codice penale e 317 e 110 del codice penale. In particolare il sig. Vittorio Nicola Potì, abusando della qualità, ricoperta nella precedente legislatura, di vice presidente ed assessore anziano della giunta provinciale, ha indotto un imprenditore a corrispondergli l'importo di lire cinquemilioni al fine di far celermente approvare dal consiglio provinciale una transazione tra la ditta del predetto imprenditore e la provincia di Lecce. Inoltre abusando, in concorso, della qualità di assessore anziano con delega al bilancio e finanza della provincia di Lecce, ha indotto il medesimo imprenditore a corrispondergli l'ulteriore importo, in contanti, in lire cinquemilioni, al fine di favorire la di lui ditta nell'affidamento a trattativa privata, da parte della giunta provinciale di Lecce, dei lavori di completamento delle opere che l'impresa stessa aveva precedentemente realizzato per la costruzione di un sottopasso. In relazione a tali fatti, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce ha emesso, in data 6 settembre 1993, ordinanza di custodia cautelare in carcere, successivamente revocata.

Il comportamento del suddetto amministratore, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica, nonché la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio connesse alla carica ricoperta.

La permanenza, inoltre, del sig. Vittorio Nicola Potì, nella carica di consigliere nel comune di Melendugno, inquina il regolare svolgimento dell'azione amministrativa, compromettendone la legalità e la trasparenza ed ingenerando grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Melendugno, e, nelle more, con provvedimento n. 2347/12B1-Gab. del 10 settembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vittorio Nicola Potì dalla carica di consigliere del comune di Melendugno, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Melendugno (Lecce).

Roma, 26 ottobre 1993

Il direttore generale: SORGE

93A6610

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 giugno 1993.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, per l'anno 1994.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1992, con il quale la suddetta quota annua è stata fissata in L. 13.900 a decorrere dal 1° gennaio 1993;

Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1992, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella 3), è aumentato, rispetto al 1991, del 5,4 per cento;

Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale, opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 1994;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1994, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in L. 14.700.

Roma, 15 giugno 1993

Il Ministro della difesa
FABBRI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

p. *Il Ministro del tesoro*
COLONI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

93A6611

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1993.

Rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 concernente l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la direttiva CEE/75/362 concernente il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

Vista la direttiva CEE/75/363 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217, concernente il diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Vista la direttiva CEE/82/76 che modifica le precitate direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE;

Vista la direttiva n. 89/594/CEE;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la direttiva 78/686/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

Vista la direttiva 78/687/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della precitata direttiva del Consiglio n. 82/76/CEE;

Preso atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 257/91 con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanità deve essere formato e aggiornato l'elenco delle specializzazioni in medicina e chirurgia, di tipologia e durata conformi alle norme della Comunità economica europea e comuni a due o più Stati membri;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991 relativo all'elenco delle scuole di specializzazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 257/91;

Visto il decreto interministeriale 23 luglio 1993, con il quale è stato costituito un comitato per la formazione del personale sanitario;

Vista la proposta adottata dal predetto comitato nell'adunanza del 12 ottobre 1993, con riferimento all'elenco delle specializzazioni di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo n. 257/91;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del predetto decreto ministeriale 31 ottobre 1991 ed alla conferma per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 8 del riferito decreto legislativo n. 257/91 delle scuole di specializzazioni in oncologia, medicina legale e igiene e medicina preventiva;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1993-94 l'elenco delle scuole di specializzazione, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 1991, è sostituito dal seguente:

Area medica e delle specialità mediche:

malattie dell'apparato respiratorio;
medicina interna;
allergologia ed immunologia clinica;
cardiologia;
dermatologia e venereologia;
ematologia;
endocrinologia e malattie del ricambio;
gastroenterologia;
malattie infettive;
medicina del lavoro;
medicina tropicale;
nefrologia;
reumatologia;
geriatria;
neurologia;
psichiatria;
neuropsichiatria infantile;
medicina fisica e riabilitazione;
pediatria.

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:

chirurgia generale;
oftalmologia;
otorinolaringoiatria;
urologia;
chirurgia apparato digerente;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
chirurgia toracica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
neurochirurgia;
ginecologia ed ostetricia;
ortopedia e traumatologia.

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

anatomia patologica;
medicina nucleare;
microbiologia e virologia;
radiodiagnostica;
radioterapia;
biochimica clinica;
patologia clinica;
anestesia e rianimazione;
farmacologia.

Art. 2.

Per obiettive esigenze del Servizio sanitario nazionale sono confermate ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 257/91 le seguenti scuole di specializzazione:

oncologia;
medicina legale;
igiene e medicina preventiva.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1993

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

93A6613

DECRETO 30 ottobre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua detta direttiva;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero dalla dott.ssa Dorothee Heller;

Sentita la Conferenza dei servizi in data 2 luglio 1993;

Considerato che non ricorre il caso previsto all'art. 6, comma 1, del precitato decreto legislativo n. 115/92;

Decreta:

Sono riconosciuti, ai fini della partecipazione ai concorsi per ricercatore universitario in Italia, ai sensi della direttiva CEE e del decreto legislativo di recepimento della stessa di cui alle premesse, i titoli di «Magister Artium» in discipline umanistiche e di «Dr. des.» (dottorato) in lingue e letterature romanze conseguiti all'estero dalla dott.ssa Dorothee Heller, nata a Bonn-Beuel il 6 maggio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A6614

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 novembre 1993

Attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità, in particolare l'art. 4, comma 7;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche relative alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, attuazione della direttiva n. 90/44/CEE che modifica la direttiva n. 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali;

Decreta:

Capo I

AUTORIZZAZIONI

Art. 1.

1. Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo di mangimi medicati o mangimi medicati e prodotti intermedi deve chiedere l'autorizzazione al Ministro della sanità che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo accertamento da parte della commissione provinciale prevista dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, con il rispetto delle competenze di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.

2. La domanda deve essere compilata secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente decreto e deve essere completata di tutti i documenti elencati nell'allegato stesso.

3. Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati, in fotocopia, è inviata, nella stessa data, al competente assessorato regionale alla sanità, servizi veterinari. Entro i successivi centocinquanta giorni la commissione provinciale di cui all'art. 1 del presente decreto invia alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della Sanità il verbale del sopralluogo, che, notificato in copia alla ditta interessata a cura della regione, dà titolo alla ditta stessa ad iniziare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purché il parere sia favorevole, in attesa dell'emanazione del decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Per conseguire l'autorizzazione alla preparazione di prodotti intermedi prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, i titolari dell'autorizzazione interministeriale di cui al comma 1 devono presentare la relativa domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità indicate nell'art. 3, comma 3, del suddetto decreto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, in attesa del rilascio della definitiva autorizzazione la preparazione può iniziare dal momento in cui viene presentata la domanda, purché siano rispettate le condizini previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.

Art. 2.

1. I titolari delle aziende che intendono produrre, utilizzando premiscele medicate autorizzate, mangimi medicati per esclusivo consumo aziendale, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, devono chiedere l'autorizzazione al Ministro della sanità che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti da parte della commissione di cui al precedente art. 1, nel rispetto delle competenze di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.

2. La domanda deve essere compilata secondo le modalità riportate nell'allegato 1 al presente decreto e deve essere completata di tutti i documenti elencati nell'allegato stesso.

3. Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati, in fotocopia, è inviata, nella stessa data, al competente assessorato regionale alla sanità, servizi veterinari. Entro i successivi centocinquanta giorni la commissione provinciale di cui all'art. 1 del presente decreto invia alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità il verbale del sopralluogo che, notificati in copia all'azienda interessata a cura della regione, dà titolo all'azienda stessa ad iniziare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purché il parere sia favorevole, in attesa dell'emanazione del decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) prodotto intermedio: il prodotto medicato ottenuto dalla miscelazione di una premiscela medicata autorizzata con uno o più mangimi e corrispondente alle caratteristiche tecniche individuate dal presente decreto;

b) azienda: l'azienda zootecnica.

Art. 3.

1. I locali nei quali vengono preparati i mangimi medicati e/o i prodotti intermedi negli stabilimenti di produzione debbono:

a) essere sufficientemente vasti, in rapporto alla entità della lavorazione, in modo da potere contenere tutte le attrezzature necessarie, per il conseguimento della produzione, per il mantenimento delle materie prime e di quelle finite, ed avere idonei impianti di aspirazione;

b) avere pavimenti in materiale lavabile e resistente, facili da pulire e disinfettare, sistemati in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e muniti di un sistema per l'evacuazione delle acque stesse;

c) avere pareti con superfici lisce facili da pulire e disinfettare, resistenti ed impermeabili;

d) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di lavaggio e di quelle nere;

e) possedere adeguati servizi igienici muniti di WC e docce all'interno dello stabilimento;

f) avere un illuminazione sufficiente naturale o artificiale;

g) avere dispositivi adeguati di protezione contro animali indesiderati.

2. I locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti finiti debbono essere asciutti.

3. Nel caso lo stabilimento sia autorizzato a produrre anche premiscele medicate, la loro produzione deve avere luogo in locali e con attrezzature esclusivamente adibiti a tale scopo.

Art. 4.

1. I locali destinati alla preparazione di mangimi medicati a partire dalle premiscele medicate nell'azienda debbono:

a) essere sufficientemente vasti in rapporto alla entità della lavorazione, in modo da potere contenere tutte le attrezzature necessarie per il conseguimento della produzione, ed avere idonei impianti di aspirazione;

b) avere un locale chiuso a chiave destinato alla conservazione delle premiscele medicate. Tale locale può corrispondere a quello individuato dall'art. 34 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

c) avere pavimenti in materiale lavabile e resistente, facili da pulire e disinfettare, sistemati in modo da agevolare l'evacuazione delle acque e muniti di un sistema per l'evacuazione delle acque medesime;

d) avere pareti con superfici lisce facili da pulire e disinfettare, resistenti ed impermeabili;

e) essere dotati di idonei impianti di raccolta e di scarico delle acque di lavaggio e di quelle nere;

f) possedere adeguati servizi igienici muniti di WC e docce all'interno dell'azienda;

g) avere un'illuminazione sufficiente naturale o artificiale;

h) avere dispositivi appropriati di protezione contro animali indesiderati.

2. Il locale di lavorazione deve essere separato dagli altri; i locali ed i reparti di deposito per le materie prime e per i prodotti finiti debbono essere asciutti.

3. I silos devono essere costruiti in modo tale da poter essere adeguatamente puliti dopo lo scarico dei mangimi medicati o dei prodotti intermedi in essi contenuti.

Art. 5.

1. Negli stabilimenti di produzione e nelle aziende in cui vengono utilizzate premiscele medicate:

a) lo stoccaggio delle materie prime deve essere effettuato in reparti distinti da quelli adibiti alla lavorazione ed al deposito dei prodotti finiti o in contenitori e silos, ove necessario.

Tali reparti possono essere in comune con gli analoghi utilizzati, eventualmente, per la produzione dei mangimi composti; tuttavia, deve essere presente, in ogni caso, un locale separato, chiudibile a chiave, per la conservazione delle premiscele medicate che può essere adibito anche alla conservazione delle premiscele non medicate e degli additivi.

Tale locale deve avere pareti e pavimenti lisci, facilmente lavabili e disinfettabili;

b) i mangimi medicati ed i prodotti intermedi possono essere conservati in silosi o in contenitori chiusi separati per categoria opportunamente identificati, o in apposito locale adibito eventualmente anche alla conservazione di mangimi composti, purché dotato di chiusura a chiave;

c) il locale destinato alla conservazione delle premiscele medicate deve essere aperto in occasione del prelievo dei prodotti necessari alla lavorazione giornaliera; quello destinato al mantenimento dei prodotti intermedi e dei mangimi medicati può essere mantenuto aperto per l'intero orario di lavorazione ed essere chiuso a chiave al termine di questa;

d) le materie prime ed i prodotti finiti debbono essere stoccati in modo tale da garantire la loro conservazione ed il loro riconoscimento;

e) è vietato detenere nei locali di lavorazione e di deposito, insetticidi, anticrittogamici, concimi ed altre sostanze estranee alla lavorazione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi.

Art. 6.

1. I titolari delle aziende che intendono utilizzare prodotti intermedi debbono:

a) essere in possesso di idoneo miscelatore servito da un idoneo sistema di caricamento e di pesatura facilmente pulibili;

b) disporre di un locale costruito in maniera tale da garantire la conservazione dei prodotti intermedi e dei mangimi medicati opportunamente identificati, chiudibile a chiave, o di silos. I contenitori o i silos adibiti alla conservazione dei mangimi medicati devono essere contraddistinti da un cartello riportante la scritta in caratteri evidenti «MANGIMI MEDICATI» e l'indicazione del tipo e della percentuale di prodotto intermedio utilizzato. A tal fine è sufficiente l'affissione sul contenitore dell'etichetta del prodotto intermedio impiegato e della sua percentuale di impiego;

c) stoccare i mangimi da utilizzare nella preparazione dei mangimi medicati in luoghi riparati in modo da garantire la loro conservazione ed il loro riconoscimento.

2. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo deve essere verificato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio che rilascia, un attestato di idoneità entro un anno dall'apposita richiesta, presentata dai titolari di cui al comma 1.

3. Per l'acquisto dei prodotti intermedi secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, i titolari di cui al comma 1 debbono rivolgere domanda di autorizzazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari secondo le modalità riportate nell'allegato 2 al presente decreto, allegando a tale domanda la richiesta di attestato di idoneità ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. La domanda inviata regolarmente secondo le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, dà titolo all'utilizzazione dei prodotti intermedi fino al 31 dicembre 1995, a meno che il parere dell'unità sanitaria locale sia negativo, nel quale caso la domanda si intende respinta.

5. I proprietari di animali da compagnia possono utilizzare prodotti intermedi, ancorché non provvisti dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, purché si attengano alle indicazioni riportate nelle etichette; in tal caso il prodotto intermedio deve essere presentato in confezioni di contenuto non superiore a 50 grammi, tali da soddisfare le esigenze terapeutiche di un singolo o di pochi animali da compagnia, secondo le indicazioni riportate sulla pescrizione, ove necessario, del medico-veterinario

Art. 7.

1. Le attrezzature adibite alla preparazione di mangimi medicati e di prodotti intermedi debbono soddisfare alle esigenze di produzione ed essere tali da non alterare i prodotti lavorati. Le caratteristiche delle attrezzature e degli impianti tecnici sono riportate nell'allegato 3.

2. I sistemi di trasporto del prodotto finito (pneumatico, coclee, elevatori a tazze, ecc.) debbono essere facilmente pulibili ed ispezionabili e non debbono dare luogo a fenomeni di demiscelazione.

3. I sistemi di carico del miscelatore (pneumatico, elevatori a tazze, coclee, ecc.) debbono essere costituiti in materiale resistente e facilmente pulibile e debbono essere muniti di un adeguato sistema di abbattimento delle poleveri nonché strutturati in modo da consentire una idonea pulizia di linea.

4. Al termine della preparazione di ogni tipo di mangime medicato o di prodotto intermedio, prima di iniziare la preparazione di altri prodotti, il produttore deve assicurarsi che le attrezzature di lavorazione siano adeguatamente pulite.

Capo II

CONTROLLI

Art. 8.

1. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi medicati e/o prodotti intermedi deve disporre di un proprio laboratorio munito di attrezzature idonee al controllo dei priincipi attivi contenuti nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi.

2. Chiunque fabbrichi mangimi medicati per l'esclusivo autoconsumo aziendale deve garantire controlli tali da assicurare l'idoneità degli impianti di miscelazione; il fabbricante di mangimi medicati per esclusivo autoconsumo aziendale che sia autorizzato ad utilizzare premiscele medicate deve eseguire tali controlli effettuando periodicamente almeno una analisi ogni cento miscelate e comunque almeno una volta l'anno.

3. Al laboratorio di cui al comma 1 deve essere addetto personale competente nelle metodiche di analisi richieste per i singoli prodotti fabbricati. Tale obbligo si intende assolto ove il laureato previsto dall'art. 7, comma 4, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, abbia competenza in dette metodiche.

4. la produzione dei prodotti intermedi deve essere effettuata rispettando anche la norma contenuta nell'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni.

5. La dotazione minima dei laboratori di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 4 al presente decreto.

Art. 9.

1. Chiunque fabbrichi per la vendita o prepari per conto terzi o comunque per la distribuzione per il consumo mangimi medicati e/o mangimi medicati e prodotti intermedi deve sottoporre a controllo analitico la produzione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi sulla base delle seguenti linee direttrici:

a) il controllo deve essere effettuato almeno a sondaggio sui diversi tipi di mangimi medicati e di prodotti intermedi elaborati;

b) la frequenza dei controlli deve essere tale da assicurare costanza della qualità dei prodotti fabbricati,

c) i controlli devono accertare, in particolare, la corrispondenza delle concentrazioni dei principi attivi medicamentosi dichiarati a quelle effettivamente presenti nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, la loro omogeneità e stabilità;

d) i controlli devono essere eseguiti anche per evidenziare fenomeni di contaminazione crociata; a tal fine saranno sottoposti ad analisi, con la frequenza richiesta dalla natura e dall'entità del fenomeno eventualmente riscontrato, campioni di prodotto prelevati durante il processo di lavorazione per individuare eventuali punti critici dell'impianto, onde apportarvi le necessarie modifiche strutturali;

e) i controlli analitici debbono comunque essere effettuati almeno una volta nella giornata lavorativa per almeno una delle sostanze farmacologicamente attive utilizzate in modo tale da sottoporle tutte periodicamente a controllo.

Art. 10.

1. I risultati delle prove analitiche debbono essere riportati su un registro con pagine numerate; tale registro può anche coincidere con il registro dei cui all'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.

2. Sotto la responsabilità del laureato di cui all'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, il registro di cui al precedente comma 1 dovrà essere regolarmente tenuto ed aggiornato con l'indicazione dei seguenti dati:

a) denominazione della premiscela medicata o del prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione del mangime medicato o del prodotto intermedio e numero di registrazione del Ministero della sanità, relativo alla premiscela medicata;

b) data del procedimento di fabbricazione;

c) quantità prodotta di mangime medicato o di prodotto intermedio e quantità di premiscela medicata o di prodotto intermedio utilizzati, ed indicazione della loro denominazione;

d) concentrazione teorica dei princìpi attivi medicati nei prodotti fabbricati;

e) concentrazione rilevata dei princìpi attivi medicati nei prodotti fabbricati;

f) metodo di analisi utilizzato;

g) numero di analisi, se questa viene effettuata da un laboratorio esterno; i relativi certificati devono essere conservati per tre anni.

3. Le analisi e le registrazioni indicate al comma 2 devono essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dalla produzione.

Art. 11.

1. È consentito effettuare le analisi quali-quantitative presso uno o più laboratori esterni all'impianto, purché venga rilasciata apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la disponibilità dei laboratori esterni ad effettuare le analisi richieste secondo la cadenza e la tipologia preordinata dall'interessato.

2. I laboratori di cui al comma precedente debbono avere conseguito il riconoscimento, ai fini del presente decreto, da parte del Ministero della sanità. Tale riconoscimento è rilasciato a seguito della verifica da parte della commissione di cui all'art. 1 del presente decreto che il laboratorio è in possesso di tutte le apparecchiature e del personale necessari per la effettuazione delle analisi richieste.

3. I laboratori che operano in conformità alle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda per il riconoscimento ai sensi del presente decreto. Tale domanda consente di proseguire l'effettuazione delle analisi quali-quantitative in attesa delle verifiche di cui al comma 2.

Art. 12.

1. Il personale addetto ai processi di miscelazione nella preparazione dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi deve essere in possesso delle adeguate conoscenze tecniche relative alle operazioni di miscelazione stessa.

Capo III

COMMERCIO

Art. 13.

1. Chiunque produca per la vendita o prepari per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi medicati o mangimi medicati e prodotti intermedi, ove questi non vengano fabbricati dall'azienda autorizzata per il proprio consumo, deve riportare sulle confezioni o sulle etichette:

a) tutte le denominazioni e le indicazioni obbligatorie riportate dalle lettere *A)*, *B)* e *C)*, dell'allegato III al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, secondo le necessità, esprimendo la data di scadenza con la dizione «da consumare entro» seguita dall'indicazione del giorno, mese ed anno;

b) le indicazioni e dichiarazioni previste dalle lettere *f)*, *g)*, *i)*, *l)*, in quanto richiamate dal capo VI, art. 27, comma 1, e art. 28, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

2. Sono ammesse le indicazioni facoltative previste dall'allegato IV al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89.

3. Le confezioni o i cartellini dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi debbono essere contrassegnate da una fascia visibile, di colore azzurro e recante, in aggiunta alle dichiarazioni di cui al comma 1, la seguente dicitura: «da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria».

4. I mangimi medicati, oltre che alle farmacie ed agli altri fabbricanti autorizzati di mangimi medicati, nonché ai soggetti muniti di prescrizione veterinaria possono essere ceduti dal produttore a distributori espressamente autorizzati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.

5. I prodotti intermedi possono essere ceduti oltre che alle farmacie ed ai fabbricanti di mangimi medicati o di prodotti intermedi, ai distributori espressamente autorizzati dal Ministero della sanità e ad allevatori autorizzati, muniti di prescrizione veterinaria.

6. I rivenditori che si trovino in possesso di regolare autorizzazione al commercio di prodotti per la zootecnia al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, devono rivolgere, entro il termine di tre mesi dalla suddetta data, istanza al Ministero della sanità finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione alla vendita di mangimi medicati e di prodotti intermedi. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista dalle lettere *a), d), e), f)*, dell'allegato 1 nonché dal parere del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio che i locali e le attrezzature sono idonei e sufficienti alla corretta conservazione dei prodotti ed al regolare svolgimento dell'attività di vendita. I suddetti rivenditori possono continuare ad esercitare tale attività fino al rilascio della prescritta autorizzazione.

7. La suddetta procedura deve essere seguita anche da coloro che intendono attivare l'attività *ex novo*.

8. I grossisti titolari dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, possono esercitare l'attività di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi dal momento in cui presentano domanda di estensione dell'attività al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, e contestualmente inviino comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio e all'assessorato regionale alla sanità. Il Ministero della sanità provvederà annualmente alla redazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un elenco completo contenente i nominativi dei grossisti autorizzati a svolgere tale attività.

Art. 14.

1. I mangimi medicati ed i prodotti intermedi devono contenere una sola premiscela medicata autorizzata.

2. I mangimi completi medicati debbono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi corrispondente ai livelli risultanti dalle indicazioni riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata o dalle indicazioni risultanti dall'etichetta del prodotto intermedio medicato utilizzato.

3. I mangimi completi medicati somministrati in quantità corrispondente alla metà della razione giornaliera, possono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi non superiore al doppio dei livelli di cui al comma 2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 90/1993, i mangimi complementari ed i mangimi complementari non minerali destinati ai ruminanti possono contenere una quantità di principi attivi medicamentosi non superiore, rispettivamente, a quattro e otto volte i livelli di cui al comma 2.

4. Nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi è consentita una tollerenza rispetto ai valori dichiarati del più o meno 10% per i valori superiori a 500 p.p.m.; del più o meno 20% per i valori dichiarati compresi tra 100 e 500 p.p.m. e del più o meno 25% per i valori dichiarati compresi tra 100 e 50 p.p.m.; del più o meno 30% per i valori dichiarati inferiori a 50 p.p.m.; del più o meno 35% per i valori dichiarati inferiori a 30 p.p.m.; del più o meno 40% per i valori dichiarati inferiori a 10 p.p.m.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, è autorizzata la produzione di prodotti intermedi che contengano una quantità di principio attivo medicamentoso fino a venti volte superiore ai limiti di cui al comma 2. In ogni caso la loro percentuale minima di utilizzazione per la fabbricazione di mangimi medicati non può essere inferiore al 5%.

6. I prodotti intermedi devono essere preparati a partire da una sola premiscela medicata autorizzata miscelata con uno o più mangimi che non contengano, a loro volta, un antibiotico o un coccidiostatico già utilizzati come sostanze attive nella premiscela medicata; tali prodotti non possono essere utilizzati per la produzione in allevamento di mangime medicato pellettato.

7. I mangimi medicati ed i prodotti intermedi possono essere utilizzati esclusivamente per le indicazioni terapeutiche riportate nel decreto di registrazione della premiscela medicata utilizzata.

Art. 15.

1. L'impiego di mangimi medicati e di prodotti intermedi è consentito su prescrizione di un medico veterinario, iscritto all'albo professionale.

2. Il modello di ricetta riportato nell'allegato *A* al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, deve essere utilizzato per la prescrizione di mangimi medicati e di prodotti intermedi. Tale prescrizione deve essere redatta in unica copia per i prodotti destinati agli animali familiari ed in triplice copia per i prodotti destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo. La prescrizione ha validità di sessanta giorni dalla data di compilazione.

3. Una copia della prescrizione deve essere conservata dal venditore per almeno tre anni, una dall'allevatore interessato fino ad esaurimento del prodotto prescritto e la terza deve essere trasmessa al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'allevamento, entro sette giorni dalla data della vendita, a cura del venditore, che la completa per i dati di propria competenza.

4. La parte riservata al produttore o distributore autorizzato può essere omessa sulla copia della prescrizione rilasciata all'allevatore, purché le relative indicazioni siano riportate sulla bolla di accompagnamento dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi consegnati.

5. Unitamente al quantitativo del mangime medicato prescritto occorre indicare anche il tipo (completo, complementare, ecc.), la data di compilazione della ricetta ed il dosaggio della premiscela medicata nel mangime.

Art. 16.

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 14, comma 1, è consentita, negli stabilimenti industriali autorizzati, la fabbricazione di mangimi medicati prodotti estemporaneamente con più di una premiscela medicata, nel rispetto delle condizioni riportate dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90; il mangime medicato, così prodotto, non può contenere più di quattro principi attivi medicamentosi.

2. Nell'effettuare la prescrizione il medico veterinario deve tenere conto delle eventuali interazioni tra i medicinali utilizzati. I mangimi medicati così prodotti dovranno essere consumati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre novanta giorni dalla preparazione. Nel prescrivere tali mangimi il medico veterinario dovrà indicare sulla ricetta tempi di sospensione adeguati al rispetto dei limiti massimi di residuo definiti per i principi attivi utilizzati.

Art. 17.

1. La conservazione dei mangimi medicati deve essere assicurata ad ogni livello di produzione, detenzione, distribuzione ed utilizzazione, provvedendo al loro mantenimento in locali sufficientemente isolati dal punto di vista termico. Tali locali devono essere mantenuti distanti da fonti di calore. I prodotti devono essere adeguatamente protetti dai raggi del sole.

2. Quando la conservazione presso il produttore e l'acquirente venga effettuata in celle, queste devono essere collocate in maniera da essere protette dagli sbalzi termici.

3. Durante il trasporto, le confezioni di mangimi medicati debbono risultare protette dalla pioggia e dal sole. Il trasporto di mangimi medicati deve avvenire nel più breve tempo possibile in modo da evitare l'eccessiva esposizione al calore esterno.

Capo IV

NORME TRANSITORIE

Art. 18.

1. I titolari di autorizzazioni interministeriali alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o comunque, per la distribuzione per il consumo mangimi composti contenenti premiscele medicate per la terapia, possono continuare la produzione di mangimi medicati o di mangimi medicati e prodotti intermedi purché presentino domanda di autorizzazione al Ministero della sanità, secondo le modalità riportate nell'allegato 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati in fotocopia, è inviata, nella stessa data, all'assessorato regionale alla sanità, servizi veterinari. Entro i successivi centocinquanta giorni la commissione provinciale di cui all'art. 1, del presente decreto invia alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità il verbale del sopralluogo che, notificato in copia alla ditta interessata, a cura della regione, dà titolo alla ditta stessa a continuare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purché il parere sia favorevole o favorevole sotto condizione, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Qualora il parere sia favorevole condizionato, la ditta interessata deve presentare un piano di ristrutturazione dello stabilimento e/o di adeguamento della produzione al Ministero della sanità, proponendo un periodo non superiore a dodici mesi per l'adeguamento degli impianti. La commissione di cui al comma 1 esprime parere motivato sulla accettazione o meno del periodo proposto.

Art. 19.

1. Gli integratori medicati liquidi o in supporto idrosolubile, già autorizzati per la produzione e il commercio entro la data del 4 marzo 1992 ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, possono essere denominati «medicinali veterinari prefabbricati» fino al 31 dicembre 1996 alle seguenti condizioni:

a) che alla loro denominazione si aggiunga la specie o le specie animali per le quali sono utilizzabili in acqua da bere in base al decreto di autorizzazione;

b) che la ditta titolare della registrazione invii comunicazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con la quale dichiari il cambio di denominazione di cui alla successiva lettera *c)*, inviando copia delle etichette e degli stampati illustrativi modificati secondo il disposto del presente articolo;

c) che le etichette e gli stampati illustrativi vengano modificati in modo da contenere: la nuova denominazione, come previsto al punto *a)*; la trasformazione della dicitura «integratori medicati per mangimi» in «medicinali veterinari prefabbricati»; la sigla «PF» che precede il numero di registrazione già assegnato al prodotto; la dicitura, in caratteri evidenti, «NON MISCELARE IN MANGIMI SOLIDI».

Rimangono immodificate tutte le altre prescrizioni ed indicazioni previste nel decreto ministeriale di autorizzazione dell'integratore medicato;

d) che non abbiano un nome di fantasia;

e) che la posologia approvata rimanga invariata;

f) che la ditta produttrice già autorizzata alla fabbricazione di integratori medicati per mangimi e la ditta titolare della registrazione, se diversa, presentino domanda di rinnovo delle rispettive autorizzazioni, entro i termini e secondo le modalità di cui all'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

Contemporaneamente alla domanda di rinnovo, presentata entro il 31 dicembre 1994, deve essere fornita la documentazione di tecnica farmaceutica relativa a ciascun prodotto, prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modificazioni;

g) che contestualmente alla comunicazione di cui alla lettera *b)* la ditta produttrice dichiari di rinunciare ad appore sulle etichette originali dell'integratore medicato eventualmente autorizzato sia per il mangime solido che per l'acqua da bere le indicazioni relative all'utilizzo in acqua da bere, eliminandone ogni riferimento e fornendo copia della nuova etichetta al Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari.

2. Qualora gli integratori medicati di cui al comma 1 siano forniti di nome di fantasia, tale denominazione può essere mantenuta in via transitoria fino all'espletamento della procedura di rinnovo ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

3. I medicinali veterinari prefabbricati rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 possono essere somministrati in acqua da bere o in mangimi liquidi.

4. I prodotti per i quali venga presentata la comunicazione di cui al comma 1, lettera *b)*, possono essere immessi in commercio dalla data di invio della relativa domanda, purché siano in regola con le disposizioni dettate dal presente articolo e dalle altre norme di legge.

5. Le modifiche riguardanti la denominazione di cui al presente articolo non costituiscono autorizzazione alla fabbricazione di medicinali veterinari prefabbricati né autorizzazione all'immissione in commercio di tali medicinali; tali autorizzazioni potranno essere concesse solo a seguito di esito favorevole delle procedure di rinnovo di cui al comma 1, lettera *f)*.

6. I medicinali veterinari prefabbricati di cui al presente articolo, in quanto registrati come integratori medicati per mangimi ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969, sono venduti con il rispetto delle procedure dettate dall'art. 32, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

7. A tutti gli integratori medicati autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 1969 si applica il disposto di cui al successivo art. 20.

Art. 20

1. È consentita, fino al 18 aprile 1994, la fornitura di premiscele medicate ai titolari degli impianti di allevamento che possono dimostrare di avere presentato in data anteriore al 18 aprile 1993 la relativa domanda al Ministero della sanità secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e di essere in possesso del nulla osta rilasciato dalla competente unità sanitaria locale.

Art. 21.

1. Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali:

1) decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: Elenco dei principi attivi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

2) decreto ministeriale 10 giugno 1977, e successive modifiche ed integrazioni, concernente: Elenco delle associazioni consentite tra i principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali;

3) decreto ministeriale 30 luglio 1979 concernente: Elenco degli additivi destinati alla tecnologia di preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia;

4) sono altresì abrogate le precedenti disposizioni amministrative in contrasto con il presente decreto.

Roma, 16 novembre 1993

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

ALLEGATO I

Carta da bollo

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IX - Piazza Marconi - Palazzo Italia - ROMA-EUR

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzioni industriali - Divisione VIII - Via V. Veneto - ROMA

All'Assessorato alla sanità della regione (o provincia autonoma)

Il sottoscritto
in qualità di
della ditta azienda
con sede sociale nel comune di
via e con stabilimento di produzione
azienda di produzione sito a nel comune di
via

Chiede

ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di essere autorizzato

a) a produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o comunque per la distribuzione, per il consumo

mangimi medicati;

prodotti intermedi,

b) a produrre mangimi medicati per l'esclusivo consumo aziendale

Il sottoscritto dichiara che lo stabilimento/azienda (1) è dotato/a di un laboratorio di analisi completo di tutte le attrezzature necessarie per le analisi quali-quantitative dei principi attivi contenuti nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi fabbricati e/o (1) si avvale, per le analisi, del laboratorio di analisi .... come da dichiarazione allegata.

Il sottoscritto, inoltre, fa presente che i locali dello stabilimento/azienda sono così costituiti:

....

....

.... (2)

e che gli impianti necessari per la produzione sono i seguenti: ....

....

.... (2).

La potenzialità oraria dell'impianto è di ql. .... giornalieri.
La produzione che si intende ottenere è di ql. .... giornalieri.

Data, ...

Firma ....

---

(1) Cancellare la dizione non pertinente.

(2) Descrivere i locali indicando la cubatura e tutti i macchinari utilizzati con la potenzialità oraria di ciascuno.

Documenti da allegare alla domanda:

a) planimetria dello stabilimento in scala non inferiore a 1:1000 (in duplice copia);

b) relazione tecnica relativa ai processi di fabbricazione;

c) relazione, in duplice copia, dalla quale risultino bene specificate le notizie relative ai servizi generali dello stabilimento di produzione (approvvigionamento idrico, allontamento dei rifiuti liquidi e solidi, spogliatoi, sistemi di areazione ed altri impianti igienici);

d) atto costitutivo della società e relativo statuto (copia autentica) o certificato di iscrizione alla camera di commercio, nel caso di ditte individuali;

e) atto pubblico attestante la disponibilità dei locali (contratto di affitto, atto di acquisto, ecc.);

f) certificato di vigenza del tribunale;

g) ricevuta di versamento della tassa di concessione governative e della tariffa prevista dalle norme vigenti;

h) certificato di iscrizione all'albo professionale del laureato previsto dall'art. 7 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

i) cedolino attestante l'iscrizione in libro paga del laureato di cui al precedente punto *h)* (soltanto per i fabbricanti di prodotti intermedi e/o di mangimi complementari medicati); tale cedolino non è richiesto nel caso in cui il laureato si identifica con il titolare della ditta individuale o con uno dei soci della società o con l'amministratore;

l) certificato di residenza e stato di famiglia di tutti i soci, o del titolare, se trattasi di ditta individuale ovvero dei soci accomandatari, ai sensi della legge 15 marzo 1990, n. 65;

m) convenzione con il laboratorio di analisi, prevista dall'art. 11 del decreto (qualora lo stabilimento non disponga di un laboratorio interno).

n) eventuale autorizzazione già rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

N. B. — La domanda al Ministero della sanità deve essere prodotta in duplice copia.

Per le aziende agricole di cui sono titolari soggetti individuali non occorre presentare la documentazione di cui alle lettere *d)*, *f)* e g).

Per le imprese e le aziende agricole già in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato non è richiesta la documentazione di cui ai punti *e)* e *g)*.

Alla domanda inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, devono essere allegati i documenti in copia fotostatica.

ALLEGATO 2

Carta da bollo

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari - Divisione IX - Piazza Marconi - Palazzo Italia - ROMA-EUR

Il sottoscritto ....
in qualità di .... dell'azienda/dell'impianto di allevamento (1) .... sito nel comune di .... (..............) località .... via .... specie allevate .... categorie .... n. approssimativo di animali ....

Chiede

ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, di poter utilizzare prodotti intermedi per esclusivo consumo aziendale.

Al riguardo dichiara:

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 del decreto, come risulta dall'attestato di idoneità rilasciato dalla unità sanitaria locale .... di .... che si allega;

di avere già presentato in data .... alla unità sanitaria locale .... di .... richiesta di attestato di idoneità, che si allega, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto.

Data, ...

Firma ....

---

(1) Cancellare la dizione non pertinente.

ALLEGATO 3

La disposizione, la struttura e il funzionamento delle apparecchiature devono essere volti a minimizzare il rischio di errori e a consentire operazioni di pulizia e di manutenzione efficaci che limitino la contaminazione, la contaminazione crociata e in generale altri effetti negativi per la qualità del prodotto.

Le apparecchiature da usare per le fasi di produzione particolarmente importanti ai fini della qualità del prodotto devono essere sottoposte a controlli adeguati.

Esse devono consentire:

che gli ingredienti vengano correttamente dosati e pesati;

che i componenti della miscela siano distribuiti in modo uniforme;

che la distribuzione dei principi attivi medicamentosi nel mangime, dopo la miscelatura, resti uniforme fino all'utilizzazione del prodotto;

che venga evitata il più possibile una inaccettabile contaminazione crociata ad opera dei principi attivi medicamentosi.

Devono inoltre essere presenti le seguenti sezioni di lavorazione e di stoccaggio, nella misura in cui tali sezioni sono necessarie al tipo di lavorazione che si intende eseguire:

a) sezione stoccaggio materie prime;

b) sezione macinazione;

c) sezione composizione miscele;

d) sezione miscelazione;

e) sezione insacco prodotti finiti;

f) sezione carico prodotto sfuso;

g) sezione cubettatura.

ALLEGATO 4

Gli stabilimenti che intendono produrre mangimi medicati e/o prodotti intermedi debbono disporre di un laboratorio di analisi in grado di controllare quali-quantitativamente i principi attivi contenuti nelle premiscele medicate.

I farmaci che vengono impiegati sono prevalentemente sostanze ad attività antibatterica ed antiparassitaria e più in particolare antibiotici, furanici, sulfamidici, benzimidazolici, chinolonici.

Per effettuare le analisi si impiegano metodologie chimiche, chimico fisiche e microbiologiche.

Per le analisi chimiche, chimico-fisiche sono richieste, tra le seguenti strumentazioni, quelle necessarie in base al tipo di lavorazione effettuata:

a) laboratorio contenente le strutture di base quali ad esempio banconi, coppe, vetrerie, bilance analitiche;

b) strumentazione per la cromatografia su strato sottile;

c) strumentazione per le analisi spettrometriche;

d) strumentazione per le analisi mediante cromatografia liquido-liquido ad altra pressione (HPLC);

e) gas cromatografo;

f) apparecchiatura per la misurazione della polverulenza delle premiscele medicate.

Per le analisi microbiologiche, prevalentemente per la ricerca di sostanze inibenti, occorre la strumentazione di base per la microbiologia quale: banconi, cappa a flusso laminare, stufa a secco, bilance, autoclave, microscopio, vetreria sterile, ecc.

Il locale per le analisi microbiologiche deve essere completamente distinto da quello per le analisi chimiche e chimico-fisiche.

93A6612

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi «Rittmeyer» di Trieste ad accettare un legato

L'istituto per ciechi «Rittmeyer» di Trieste è stato autorizzato a conseguire il legato, disposto con testamento olografo del 23 agosto 1982, pubblicato dal notaio dott. Duilio Gruner con verbale del 12 novembre 1987, numero repertorio 12559, numero raccolta 1237, registrato a Trieste il 2 dicembre 1987, n. 4426, serie I/A, dalla signora Ivetta Rabis vedova Pagotto, nata a Trieste il 14 dicembre 1918 e deceduta il giorno 11 novembre 1987.

93A6618

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Fulcieri Paulucci di Calboli» di Forlì ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Forlì-Cesena, prot. n. 308/93.1-2 del 23 luglio 1993, il liceo scientifico statale «Fulcieri Paulucci di Calboli» di Forlì è stato autorizzato ad accettare la donazione di una lavagna luminosa Graphoskop 6504 del valore di L. 650.000 offerta dalla famiglia Zoli di Forlì.

93A6619

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 3 novembre 1993 il Collegio Ghislieri di Pavia è stato autorizzato ad accettare la donazione della somma di lire 120 milioni disposta dal prof. Egidio De Nicolai per l'istituzione di un posto permanente di alunno da intitolarsi al nome di «Luigi De Nicolai e Sarolli Rosa».

93A6620

Autorizzazione alla fondazione «Ing. Aldo Gini», in Padova ad acquistare alcuni immobili

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1992 la fondazione «Ing. Aldo Gini» di Padova è stata autorizzata ad acquistare terreni siti nel comune di Musile di Piave (Verona) per un valore di lire 730 milioni.

93A6621

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 novembre 1993

Dollaro USA	1688,12
ECU	1899,14
Marco tedesco	988,94
Franco francese	285,20
Lira sterlina	2508,72
Fiorino olandese	880,79
Franco belga	46,691
Peseta spagnola	12,109
Corona danese	249,10
Lira irlandese	2383,29
Dracma greca	6,884
Escudo portoghese	9,668
Dollaro canadese	1269,93
Yen giapponese	15,592
Franco svizzero	1127,67
Scellino austriaco	140,63
Corona norvegese	227,37
Corona svedese	201,41
Marco finlandese	290,05
Dollaro australiano	1124,29

93A6683

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa con il decreto ministeriale in data 30 giugno 1983 alla impresa Medisan di Cardona Gabriella, con sede in Torino, del presidio sanitario denominato Ratticida m.p. polvere, già registrato al n. 5392.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 è stata revocata la registrazione concessa con i decreti ministeriali in data 30 novembre 1989 e 3 marzo 1993 alla impresa Chimitalia, con sede in Torino, del presidio sanitario denominato Anerba polvere, già registrato al n. 7897.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 7 settembre 1982 alla impresa Shell Italia, via Londonio, 2, con sede in Milano, del presidio sanitario denominato Sumisclex 5 polvere, già registrato al n. 4835.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 14 dicembre 1988 alla impresa Rhône Poulenc Agro, con sede in Torino, del presidio sanitario denominato Ronstar Garofano, già registrato al n. 7619.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 è stata revocata la registrazione concessa con i decreti ministeriali in data 18 aprile 1972 e 16 marzo 1979 alla impresa P.K. Plant Kemical, via Todi, 29, con sede in Padova, dei presidi sanitari denominati Gutex e Polisolfuro di bario, già registrato ai numeri 0551 e 3006.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 sono revocate, su rinuncia, le registrazioni dei sottoelencati presidi sanitari rilasciate all'impresa Isagro S.r.l., con sede in Cagliari, via Caboni, 3, ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

1) Adriv Rumianca	n. 3217	D.M. 1- 8-1979
2) Aniclor liquido	n. 7495	D.M. 25- 5-1988
3) Antene	n. 4040	D.M. 12-11-1980
4) Antir 20	n. 0862	D.M. 18- 8-1972
5) Antir M 20-23	n. 5859	D.M. 24- 5-1984
6) Aspor A	n. 1825	D.M. 5-11-1975
7) Aspor B	n. 3427	D.M. 14- 1-1980
8) Atred 80	n. 2802	D.M. 26- 5-1978
9) Betamin	n. 4548	D.M. 14-11-1981
10) Cuneb 17-7	n. 1492	D.M. 25- 5-1979
11) Diforam	n. 4290	D.M. 9- 4-1981
12) Diforam liquido D	n. 5957	D.M. 26- 7-1984
13) Digramed D	n. 1057	D.M. 25- 1-1973
14) Diserbo P	n. 1262	D.M. 14- 1-1974
15) Disulfoton Enichem agricoltura	n. 6618	D.M. 26- 2-1986
16) Drepamon 5, granuli	n. 1591	D.M. 16- 2-1974
17) Drepamon 7, 5 granuli	n. 3077	D.M. 8- 2-1980
18) Elkar A.P.	n. 0100	D.M. 15- 9-1972
19) Elkar E.C.	n. 0097	D.M. 15- 9-1972
20) Eliram	n. 3915	D.M. 13-10-1972
21) Fenac	n. 2479	D.M. 19- 3-1977
22) Fesone 2	n. 0773	D.M. 15- 9-1972
23) Flordim	n. 4828	D.M. 7- 6-1982
24) Fosmurin 5 G	n. 4574	D.M. 28-12-1981
25) Herban	n. 1991	D.M. 7- 7-1975
26) Larvitox 77	n. 6208	D.M. 24- 1-1985
27) Malafid PG	n. 0211	D.M. 21- 8-1972
28) Maneb PB	n. 4048	D.M. 11- 9-1963
29) Mantir C. 60	n. 5956	D.M. 7- 6-1984
30) Microzolfo bagnabile 80	n. 4733	D.M. 25- 3-1982
31) Mildin 5P	n. 3649	D.M. 30- 5-1980
32) Mildiram	n. 4741	D.M. 25- 3-1982
33) Nival OE 30	n. 6306	D.M. 3- 4-1985
34) Omite 30 W	n. 0398	D.M. 2-10-1972
35) Panam 5 granuli	n. 0401	D.M. 21-12-1971
36) Pasta Rumianca azzurra	n. 0074	D.M. 18- 8-1972
37) Polvere Rumianca T 16	n. 3719	D.M. 12- 9-1980
38) Polvere Rumianca 40	n. 1588	D.M. 8-10-1974
39) P.R. 10 granulare	n. 1924	D.M. 30- 7-1975
40) Proriso	n. 5857	D.M. 19- 7-1984
41) Rumition 5G	n. 2822	D.M. 30- 5-1978
42) Rumition E 20	n. 0125	D.M. 22- 8-1972
43) Selkar 8 granulare	n. 3601	D.M. 19- 6-1980
44) Weedone cipolle	n. 2371	D.M. 13-12-1976
45) Weedone giallo	n. 1136	D.M. 5-10-1973
46) Zeazin 80	n. 5959	D.M. 7- 6-1984
47) Zeazin 86	n. 4825	D.M. 7- 6-1982
48) Zebram	n. 4736	D.M. 25- 3-1982
49) Zinebianco	n. 4299	D.M. 16- 4-1981
50) Zinebianco PB 80	n. 1436	D.M. 2- 1-1976
51) Zineblu	n. 4155	D.M. 17- 2-1981
52) Zineblu PB 70	n. 1437	D.M. 25- 3-1979
53) Ziramed	n. 2065	D.M. 5-11-1975

La regione Sardegna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 è revocata la registrazione concessa con il decreto ministeriale in data 6 dicembre 1983 alla impresa Field Farm, via S. Pietro, 2, con sede in Tollo (Chieti), del presidio sanitario denominato Bold, già registrato al n. 5605.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1993 sono revocate, su rinuncia, le registrazioni dei presidi sanitari sottoelencati rilasciate all'impresa Dowelanco Italia - S.r.l., con sede in Ozzano Emilia (Bologna), via della Chimica, 3, ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

1) Dimet 20 E	n. 2673	D.M. 13- 1-1978
2) Fosfosol 20 E	n. 2670	D.M. 13- 1-1978
3) Frunet	n. 6914	D.M. 3-12-1986
4) Xantolio	n. 1873	D.M. 19- 4-1975
5) Aventox	n. 4634	D.M. 23- 1-1982
6) Manoram	n. 7194	D.M. 3- 7-1987
7) Dazomet Dow	n. 1870	D.M. 5- 9-1975
8) Beton	n. 3796	D.M. 19- 6-1980
9) Nurelle R granulare	n. 7730	D.M. 17- 2-1989
10) Dowpon S	n. 0622	D.M. 19-12-1973

93A6622

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla legge 24 novembre 1992, n. 459, di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989. (Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 280 del 27 novembre 1992).

Nel testo della convenzione citata in epigrafe, alla pag 11 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art 12, paragrafo 4, al quinto rigo, dove è scritto « attrezzature concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico », si legga: « attrezzature *industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni* concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.»

93A6666

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**

— **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 7 8 0 9 3 *

L. 1.300